

Sentenza: 13 gennaio 2016, n. 28/2016 (*deposito del 11 febbraio 2016*)

Materia: finanza pubblica, camere di commercio

Parametri invocati: art. 79 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige), artt. 103, 104, 107 delle norme di attuazione dello Statuto di cui al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 come norma interposta

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Provincia autonoma di Bolzano

Oggetto: art. 1, comma 55, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2014)

Esito: illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 55, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2014), nella parte in cui si applica alle Province autonome di Bolzano e Trento.

Estensore nota: Matteo Boldrini

Sintesi

La Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato l'art. 1, comma 55, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2014) nella parte in cui prevede che una somma pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 venga messa a disposizione dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi.

A giudizio del ricorrente la disposizione impugnata viola quanto stabilito dall'art. 79 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), il quale attribuisce alle Province autonome la funzione di stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alla funzione di coordinamento anche con riferimento alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e dagli artt. 103, 104, 107 delle norme di attuazione dello Statuto regionale.

La Provincia autonoma di Bolzano, così come anche quella di Trento, godono di un particolare autonomia in materia finanziaria, caratterizzata da un meccanismo che ammette modifiche delle relative disposizioni statutarie con legge ordinaria, solamente in presenza di una intesa preventiva con la Regione e con le Province autonome. Tale previsione è ribadita dal comma 3 dell'art. 79 il quale stabilisce che la Regione e le Province autonome concordino con il Ministero dell'economia e delle finanze gli obblighi di finanza pubblica relativi al patto di stabilità interno in riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo, lasciando tuttavia alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome il coordinamento degli obblighi di finanza pubblica relativi agli enti locali, alle aziende sanitarie, alle camere di commercio e a tutti gli altri enti od organismi a carattere regionale da esse finanziate.

In base al ragionamento della Corte, la disposizione impugnata dal ricorrente, prevedendo senza un preventivo accordo con la Regione e le Province autonome una disciplina estremamente dettagliata della destinazione delle risorse, peraltro non di provenienza statale ma appartenenti alle stesse camere di commercio, viola dunque quanto previsto dal comma 3 dell'art. 79 del d.P.R. n. 670 del 1972.

Tenuto conto dell'identità del contenuto della normativa statutaria, la Corte ritiene inoltre che la dichiarazione di illegittimità della norma impugnata si applichi anche alla Provincia autonoma di Trento.

Per i motivi sopra elencati la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 55, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano.